

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio - rel. Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa in data 10/05/2019 dalla Corte d'Appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAZIENZA Vittorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/05/2019, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 21/12/2017 dal Tribunale di Ferrara, con la quale (OMISSIS) era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'articolo 643 c.p. in danno del defunto (OMISSIS) (inducendolo a redigere in proprio favore, nel corso del 2015, un testamento olografo retrodatato all'agosto 2014, momento in cui le condizioni del (OMISSIS) erano ottime), nonche' al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (OMISSIS)).

2. Ricorre per cassazione la (OMISSIS), con atto composto da undici pagine non numerate, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta retrodatazione della redazione del testamento. Si censura la valutazione di attendibilita', espressa dalla Corte territoriale, su quanto affermato dal perito grafologo e dal consulente di parte civile in ordine alla utilita' della comparazione tra la grafia del testamento e quella apprezzabile in alcune firme precedentemente apposte da (OMISSIS), oltre che in altri atti privi di data certa. Si lamenta altresì l'omessa

motivazione in ordine a fattori contingenti (piano d'appoggio, emotività, incidenza dell'assunzione di farmaci) che avrebbero potuto incidere sulla scrittura del (OMISSIS).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circonvenibilità del (OMISSIS) nel periodo febbraio-marzo 2015. Si lamenta il travisamento delle dichiarazioni rese in udienza dal prof. (OMISSIS), che aveva espresso valutazioni meramente ipotetiche, ed aveva chiarito che la deficienza psichica doveva essere esclusa, qualora si aderisse alla impostazione più rigorosa in argomento. Si censura poi la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale sulle risultanze delle cartelle cliniche (nella parte in cui il (OMISSIS) veniva descritto come persona sveglia, collaborante ecc.), e sulle valutazioni espresse dal consulente della difesa (OMISSIS) (che aveva compiuto un accertamento globale sulle condizioni, esaminando il solo testamento e prescindendo dalle analisi comparative con le altre scritture).

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una condotta induttiva attribuibile alla (OMISSIS). Si deduce l'illogicità dell'interpretazione delle dichiarazioni delle parti (OMISSIS) (secondo cui la ricorrente avrebbe "isolato" il (OMISSIS), durante il ricovero, impedendo a lei e ai parenti di andarlo a visitare) e (OMISSIS) (secondo cui la (OMISSIS) avrebbe privato il (OMISSIS) del cellulare, decisione assunta invece dai medici). Si lamenta altresì: il travisamento della deposizione della (OMISSIS) circa il momento in cui la (OMISSIS) avrebbe fatto redigere il testamento al (OMISSIS) (non prima dell'ingresso in terapia intensiva, come ritenuto dal giudice a quo, ma prima del ricovero a (OMISSIS)); l'omesso confronto con i profili di inattendibilità della dichiarante evidenziati in appello, anche alla luce delle dichiarazioni dei consulenti medici e all'assenza di contatti tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS) nel periodo intercorso tra i due ricoveri; l'illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto plausibile che la (OMISSIS) avesse confidato alla (OMISSIS) di aver fatto redigere al (OMISSIS) il testamento in suo favore.

3. Con requisitoria presentata ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 12-ter, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, segnalando il carattere meramente ripropositivo delle doglianze già motivatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, ed i limiti alla deducibilità del travisamento della prova correlati alla esistenza di una "doppia conforme" di condanna. Il P.G. evidenzia inoltre che tutti i profili censurati in ricorso erano stati puntualmente affrontati dalla Corte territoriale, con motivazione immune da censure.

4. Con memoria trasmessa a mezzo pec unitamente alle conclusioni, la parte civile sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di autosufficienza e specificità, nonché per il superamento dei limiti della verifica di legittimità demandata alla Corte qualora sia dedotto un vizio di motivazione. Si evidenzia altresì, in via subordinata, la manifesta infondatezza delle doglianze proposte in ordine al percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, sia quanto al tempo di redazione del testamento, sia quanto allo stato di circonvenibilità del (OMISSIS), sia quanto alla ritenuta sussistenza di una condotta induttiva della (OMISSIS). Su tali basi, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni e la liquidazione della nota spese.

5. Con memoria del 09/07/2020, il difensore della (OMISSIS) replica alle argomentazioni addotte dal Procuratore generale, osservando che nel ricorso era stata sviluppata una critica argomentata all'esito di un confronto approfondito con la sentenza impugnata, e che la coincidenza di alcune doglianze con quelle dedotte in appello era dovuta ai vizi motivazionali della sentenza di secondo grado. Quanto poi alle preclusioni alla deducibilità di un travisamento, derivanti dall'esistenza di una "doppia conforme", la difesa ricorrente evidenzia che esse non operano nelle ipotesi di omesso esame di un motivo di appello. Si rileva infine l'improprietà dei richiami del P.G. al vizio totale o parziale di mente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' inammissibile.

2. E' opportuno richiamare, anzitutto, i consolidati principi affermati da questa Suprema Corte quanto all'oggetto e ai limiti dello scrutinio demandato al giudizio di legittimita'.

In particolare, viene per un verso in rilievo l'insegnamento secondo cui "in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicit , dalla sua contraddittoriet  (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasivit , l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualit , la stessa illogicit  quando non manifesta, cos  come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilit , della credibilit , dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte).

Altrettanto consolidato, per altro verso, e' l'indirizzo interpretativo secondo cui e' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gi  dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (cos  da ultimo Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina). Quanto poi alla possibilit  di proporre motivi imperniati sul travisamento delle risultanze acquisite, e' stato da tempo chiarito che "nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puo' essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato e' stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado" (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; in senso analogo, cfr. Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Va infine richiamato il principio, del tutto pacifico, secondo cui "le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze gi  esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata" (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

In tale contesto interpretativo, che si condivide e qui si intende ribadire, i motivi di ricorso non superano il necessario vaglio di ammissibilit , risolvendosi nella reiterata censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia, anche quanto alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, con quelle del primo giudice), e nella riproposizione di una diversa e piu' favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento e' evidentemente precluso in questa sede.

3. Prendendo le mosse dalle doglianze relative alla retrodatazione del testamento - apparentemente redatto dal (OMISSIS) in data 30/08/2014, ma in realt  collocabile (secondo l'ipotesi accusatoria

concordemente recepita dai giudici di merito) nel corso del 2015, quando le sue condizioni psicofisiche si erano ormai deteriorate fino al decesso avvenuto il (OMISSIS) - appare evidente il carattere reiterativo delle censure prospettate, attraverso le quali la difesa esprime il proprio dissenso dalle valutazioni della Corte d'Appello, imperniate (come quelle del Tribunale di Ferrara) sulle concordi conclusioni dei consulenti dell'accusa pubblica e privata. Valutazioni che peraltro risultano motivate in termini immuni da censure deducibili in questa sede.

3.1. La Corte territoriale (pag. 17 seg.) ha infatti preso le mosse dal dato non controverso - costituito dalle buone condizioni in cui il (OMISSIS) versava nell'agosto 2014, e ha valorizzato le affermazioni dei consulenti in ordine alla totale difformità della grafia del testamento olografo rispetto alle scritture acquisite in comparazione e risalenti al 2014, essendo tale grafia espressiva di una difficoltà del (OMISSIS) riconoscibile a occhio nudo (tanto da non richiedere approfondimenti di analisi della luminescenza del tratto), e riconducibile a evidente calo di energia vitale e a stress emotivo non spiegabile con la mera variabilità grafica di ogni individuo.

La Corte ha quindi ritenuto che tale quadro valutativo non fosse vulnerato dalla apodittica posizione difensiva circa la ritenuta impossibilità di pervenire ad una esatta datazione del testamento, per la mancanza di giustificazione circa le palesi differenze grafiche apprezzate rispetto alle scritture comparative: scritture che il consulente della difesa aveva addirittura precisato di non aver esaminato (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata. V. anche le conformi valutazioni del Tribunale di Ferrara, sia quanto alla univocità delle risultanze apprezzate dai consulenti e alla superfluità di approfondimenti ulteriori, sia quanto alla valutazione dell'operato dei consulenti di difesa, che si erano limitati all'esame del testamento senza analizzare le scritture comparative).

3.2. Si tratta di un percorso argomentativo che non presenta alcun profilo di contraddittorietà o illogicità, e che la difesa è tornata a censurare in questa sede con argomenti sostanzialmente reiterativi, lamentando tra l'altro (ma in termini generici) una pretesa inidoneità allo scopo delle scritture offerte in comparazione: senza peraltro contestare che alcune firme acquisite e utilizzate risalivano al dicembre 2014, e senza confutare quando rilevato in sentenza in ordine al mancato esame, da parte dei consulenti, delle scritture medesime.

Del tutto inconsistente appare poi la censura di omessa pronuncia su quanto dedotto in appello circa la possibilità che la grafia incerta del testamento potesse essere stata determinata da fattori accidentali (piano d'appoggio inclinato, interazione di farmaci, ecc.): l'argomentazione è stata in realtà esaminata dalla Corte territoriale, e ritenuta meramente congetturale (cfr. pag. 18). Si tratta di una valutazione che sfugge a censure deducibili in questa sede, alla luce di quanto fin qui esposto e della circostanza, anch'essa puntualizzata dalla Corte bolognese attraverso un esplicito richiamo dell'esame dibattimentale, per la quale diversamente da quanto dedotto in appello - il consulente della parte civile aveva preso in considerazione il profilo della naturale variabilità della grafia del (OMISSIS), ma lo aveva ritenuto irrilevante ai fini delle conclusioni raggiunte (cfr. pag. 19).

4. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa censura la ritenuta sussistenza di uno stato di circonvenibilità del (OMISSIS) nel febbraio/marzo 2015, ovvero al momento della effettiva redazione del testamento.

4.1. Le censure difensive risultano anche in questo caso meramente reiterative di quelle esaminate e disattese dalla Corte d'Appello, con un percorso argomentativo che, tra l'altro, non è stato oggetto di una effettiva confutazione da parte del ricorrente.

In particolare, quanto all'asserito travisamento delle dichiarazioni del consulente (OMISSIS), il ricorrente non si confronta con quanto puntualmente e convincentemente osservato dalla Corte

territoriale: le alterazioni psichiche desunte dalla documentazione medica esaminata erano state ritenute, dal predetto consulente, idonee a ravvisare una situazione di deficienza psichica, ovvero una situazione non necessariamente causata da una patologia clinica accertata, e tuttavia tale da far ritenere sussistente il presupposto del reato di cui all'articolo 643 c.p., nell'accezione "giuridica" di tale locuzione, ormai ampiamente consolidatasi (cfr. ad es. Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015, D., Rv. 264591, secondo cui "il delitto di circonvenzione di persone incapaci puo' essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermita' psichica, cioe' affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facolta' intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermita', dipendente da particolari situazioni fisiche (eta' avanzata, fragilita' di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facolta' intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione").

4.2. Il ricorrente evita di confrontarsi con il cruciale aspetto evidenziato dal consulente, ovvero con l'autonoma rilevanza che deve essere attribuita alla deficienza psichica nel senso "giuridico" appena ricordato (situazione riscontrabile, secondo l' (OMISSIS), anche in presenza della sola prostrazione fisiopsichica, di problematiche esistenziali, di solitudine ecc.: cfr. il brano della deposizione riportato a pag. 19 della sentenza impugnata).

Il motivo di ricorso si sofferma piuttosto, da un lato, sul fatto che la deficienza psichica dovrebbe essere esclusa, qualora tale locuzione fosse intesa in senso piu' rigorosamente ancorato alla sussistenza di patologie (rilievo totalmente privo di concreta rilevanza, alla luce di quanto appena chiarito); d'altro lato, il ricorrente deduce che le dichiarazioni rese in dibattimento dall' (OMISSIS) avrebbero carattere meramente ipotetico (assunto smentito dal tenore delle conclusioni del consulente riportate a pag. 20 della sentenza di primo grado, da cui emerge chiaramente che il giudizio di circonvenibilita' e' appunto ancorato all'accezione piu' ampia - ma ormai costantemente accolta dalla giurisprudenza - della deficienza psichica).

4.3. Inammissibile, perche' meramente reiterative oltre che attinente al merito delle valutazioni espresse dalla Corte d'Appello, risulta altresì la censura di pretesa contraddittorietà delle conclusioni dei consulenti dell'accusa pubblica e privata, rispetto alle risultanze delle cartelle cliniche in cui il (OMISSIS) era stato descritto come soggetto collaborante, vigile ecc.: la Corte ha tutt'altro che illogicamente osservato, in proposito, che - anche a prescindere dal fatto che in cartella vi erano anche segnalazioni di senso diverso ("stati di agitazione e confusione", ecc.), si trattava di dati internistici riportati da personale non orientato in senso psichiatrico (essendo il (OMISSIS) stato affetto da problemi vascolari e respiratori).

Altrettanto e' a dirsi per gli ulteriori rilievi formulati con riferimento alla valutazione della Corte d'Appello sul contributo offerto dal (OMISSIS), consulente grafopatologo indicato dalla difesa. La Corte territoriale ha condiviso il giudizio di incompletezza formulato dal Tribunale a proposito di tale contributo, evidenziando sia il fatto che il (OMISSIS) si era limitato ad esprimere un parere sulla situazione del (OMISSIS) sulla sola base dell'analisi del testamento, senza effettuare comparazioni con altri scritti o dati sanitari; sia il fatto che le conclusioni del predetto consulente - secondo cui gli aspetti di sofferenza grafica rilevabili nel testamento dell'agosto 2014 erano riconducibili all'eta', ma non a compromissioni delle facolta' intellettive o volitive del (OMISSIS) - non erano state precedute da confronti tra il testamento e le altre scritture del 2014, ne' corredate da un'analisi della situazione del (OMISSIS) nel 2015.

Anche in questo caso, la valutazione della Corte territoriale in ordine al carattere incompleto e limitato della consulenza (OMISSIS) risulta immune da censure deducibili in questa sede, perche' sorretta dalla constatazione, di intuitiva rilevanza, per cui il consulente aveva ritenuto di "non occuparsi" della possibile retrodatazione del testamento e, quindi, di non approfondire la questione delle condizioni in cui il (OMISSIS) versava nei primi mesi del 2015, ovvero quando - secondo l'ipotesi accusatoria - il testamento era stato in realta' redatto e sottoscritto dalla persona offesa.

5. Le residue censure formulate in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta induttiva imputabile alla (OMISSIS) sono inammissibili, anche perche' in parte prive della necessaria correlazione con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

5.1. La difesa reitera anche in questo caso doglianze gia' esaminate e disattese, concernenti il merito delle valutazioni espresse dai giudici di merito, e denuncia travisamenti non consentiti in questa sede, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha fornito una lettura delle risultanze acquisite che appare immune da censure di contraddittorietà o illogicità manifesta. Quanto all'opera di isolamento del (OMISSIS) posta in essere della ricorrente, risulta tutt'altro che illogica la valutazione in chiave accusatoria resa ex post (ovvero alla luce di quanto complessivamente emerso) delle raccomandazioni rivolte dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) (vicina di casa che si era occupata delle faccende domestiche del (OMISSIS) prima del deteriorarsi delle sue condizioni, e che mai aveva visto la (OMISSIS) in quella precedente fase) di non andare a visitare la persona offesa che doveva essere lasciata tranquilla; altrettanto e' a dirsi per la valutazione delle ulteriori iniziative della ricorrente (privare il (OMISSIS) del cellulare o comunque rappresentare questa necessita' al personale sanitario, adducendo il rischio di ricevere chiamate da persone interessate ad avere soldi in prestito; impedire contatti telefonici con i parenti durante l'assistenza prestata al (OMISSIS) dalla (OMISSIS), alla quale la ricorrente non aveva fornito i numeri telefonici dei congiunti, nonostante la persona offesa avesse espresso alla badante il desiderio di sentire il fratello e la sorella).

Manifestamente infondate, oltre che reiterative, risultano poi le censure in ordine alla ritenuta inattendibilità della (OMISSIS), la quale aveva tra l'altro riferito che proprio la (OMISSIS) le confido' di aver fatto redigere il testamento al (OMISSIS). La Corte si e' soffermata, anche qui senza incorrere in contraddittorietà o illogicità evidenti, sia sulla mancanza di prove di astio o malanimo della predetta teste nei confronti della (OMISSIS) per via del mancato pagamento delle proprie spettanze, in quanto al momento della deposizione la (OMISSIS) aveva già ricevuto le proprie spettanze; sia sulla plausibilità del fatto che una badante del tutto estranea alla cerchia familiare riceva in situazioni analoghe - e proprio per tale sua posizione confidenze da parte di soggetti intranei (plausibilità indirettamente confermata anche dall'atteggiamento della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), alla quale aveva annunciato l'imminente pubblicazione del testamento evocando lo scompiglio - "Ne vedrai delle belle" - che ciò avrebbe creato nei parenti (cfr. pag. 21 seg. della sentenza impugnata).

5.2. Assume poi rilievo dirimente il fatto che la difesa ricorrente evita di confrontarsi con gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte bolognese (oltre che dal primo giudice) per ritenere comprovata la condotta induttiva.

Si allude non solo alla provata retrodatazione del testamento (condotta priva di senso se non in ottica accusatoria), ma anche al "goffo tentativo" della (OMISSIS) di confrontarsi con il nipote della persona offesa, nei giorni di Pasqua 2015, sulla conservata capacità di intendere e di volere del (OMISSIS) (cfr. sul punto anche pag. 6 della sentenza di primo grado), nonché all'ulteriore iniziativa della donna che "sondo' il terreno" mostrando il testamento ad un avvocato amico della

famiglia (OMISSIS), precisandogli di averlo già fatto vedere prima al notaio: circostanza, quest'ultima, radicalmente smentita dal notaio (OMISSIS), il quale ha riferito in dibattimento di aver pubblicato il testamento su richiesta della (OMISSIS), che mai glielo aveva mostrato in precedenza né aveva fornito indicazioni sulle circostanze in cui ne era venuta in possesso (cfr. sul punto pag. 14 della sentenza di primo grado).

5.3. Anche avuto riguardo a tale mancanza di qualsiasi correlazione con tali ulteriori elementi, comprensibilmente valorizzati dalla Corte territoriale al fine di ritenere provata la condotta induttiva (sulla possibilità di ricorrere a elementi indiziari e prove logiche cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368), appare ultroneo soffermarsi su quanto dedotto dalla difesa in ordine alle parole della (OMISSIS) in ordine alla data esatta in cui il testamento sarebbe stato redatto, non avendo tra l'altro la ricorrente in alcun modo specificamente prospettato la decisività di tale singolo aspetto, alla luce delle complessive risultanze emerse e tutt'altro che illogicamente valorizzate.

Risulta in buona sostanza applicabile, al riguardo, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui "in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione" (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

La (OMISSIS) deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (OMISSIS) nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.510,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e oltre a c.p.A. e I.V.A..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile (OMISSIS) che liquida in Euro 3510,00, oltre spese generali nella misura del 15% c.p.A. e I.V.A. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.